

**EDIFICI CONDOMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI  
ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
(in vigore dal 2018)**

<b>PERCENTUALI di detrazione</b>	<b>80%</b> se i lavori determinano il passaggio a <b>una classe</b> di rischio inferiore
	<b>85%</b> se a seguito degli interventi effettuati si passa a <b>due classi</b> di rischio inferiori
<b>IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione</b>	<b>136.000</b> euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
<b>RIPARTIZIONE della detrazione</b>	<b>10</b> quote annuali
<b>LE CONDIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3</li><li>• i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica</li></ul>

**ATTENZIONE:** queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali